

DECRETO LEGGE 21 maggio 1982, n. 272
«Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali» (1).
(G.U. 22 luglio 1982, n. 200)

Art. 1. — Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (2), e dall'articolo 78, terzo comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (3), in corso alla data del 15 marzo 1982, sono prorogati al 30 novembre 1982, salvo la cessazione degli incarichi per revoca, per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi, già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti stessi (4).

Art. 2. — I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'articolo 1, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (5), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (1); i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici, sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 (6). Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

Le regioni indicano, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (6).

Le disposizioni del precedente articolo 1 e del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale degli enti e degli istituti di cui agli articoli 41, secondo comma e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (7).

Art. 3. — Il termine di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 (8), è prorogato fino al 1° giugno 1982 per le regioni e province autonome nelle quali non sia stata attivata la partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Art. 4. — (9) (10).

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alla camera per la sua conversione in legge.

(1) Il decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1982, n. 461 (G.U. 22 luglio 1982, n. 200).

(2) Sta in questa stessa voce.

(3) Sta in questa stessa voce.

(4) L'articolo è stato così sostituito dalla legge di conversione. Il termine è stato prorogato al 28 febbraio 1983 dal D.L. 30 novembre 1982, n. 879.

(5) Sta in questa stessa voce. Una ulteriore proroga al 31 luglio 1983 è stata disposta dall'art. 35 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.

(6) Sta in questa stessa voce.

(7) Sta in questa stessa voce.

(8) Sta in S 1.1.

(9) Sta in S 1.3.

(9) L'articolo è stato soppresso dalla legge di conversione.

(10) La legge 19 luglio 1982, n. 461, dispone, inoltre, con l'art. 2, che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76.